

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE «REGIONI-AUTONOMIE LOCALI», DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 DICEMBRE 1993, N. 593, RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 1996-1997, SOTTOSCRITTO IL 16 LUGLIO 1996.

Art. 1.

Stipendi tabellari

1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1996 o assunto successivamente.

2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 29, comma 2, allegato A, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:

Qualifica	1-1-1996 Lire	1-12-1996 Lire	1-7-1997 Lire
—	—	—	—
I	53.000	60.000	38.000
II	56.000	64.000	40.000
III	59.000	68.000	42.000
IV	62.000	71.000	45.000
V	66.000	76.000	47.000
VI	70.000	80.000	50.000
VII	76.000	87.000	55.000
VIII	90.000	103.000	64.000

3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, dal 1° luglio 1997, sono rideterminati nei seguenti importi:

Qualifica	Stipendio (per 12 mensilità) Lire
—	—
I	9.261.000
II	10.377.000
III	11.697.000
IV	12.865.000
V	14.409.000
VI	15.771.000
VII	18.071.000
VIII	23.267.000

4. Nel confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, i benefici di cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal comma 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli

effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

5. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 6 luglio 1995, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti nel comma 2 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 2.

Finanziamento del trattamento accessorio

1. Per il 1997, sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni, con le integrazioni del presente contratto.

2. A decorrere dal 1° dicembre 1997, per una mensilità, il fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 è incrementato di un importo pari allo 0,021% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. A valere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è determinata, in ragione d'anno, in un importo pari allo 0,25% del medesimo monte salari riferito all'anno 1995. L'incremento è destinato al finanziamento dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e), ed è finalizzato anche al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro del personale educativo, docente e formativo.

3. Il fondo di cui all'art. 31, comma 2, lettera c), del CCNL del 6 luglio 1995 è integrato, a decorrere dal 1° luglio 1997 di un importo pari allo 0,1% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, al fine di aumentare, dalla medesima data, il numero dei beneficiari delle indennità di cui agli articoli 35, comma 1, e 36, commi 1 e 6, del medesimo CCNL che rimangono fissate negli importi minimi e massimi ivi previsti. Le regioni, ove non ritengano di elevare la percentuale dei beneficiari di cui al citato art. 35, comma 1, possono avvalersi della facoltà di incrementare l'importo massimo della citata indennità nel modo seguente:

Qualifica	Importo massimo Lire
—	—
VIII	3.000.000
VII	1.800.000

Rimangono confermate le modalità applicative degli articoli 35, comma 5, e 36, comma 2, del citato CCNL del 6 luglio 1995.